RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 3

Versamento del primo acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive

Nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.".

Versione in vigore dal 4 novembre 1998, non più in vigore dal 1 gennaio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/restituzione-del-contributo-straordinario-per-l-europa-ed-altre/art-3-versamento-del-primo-acconto-dell-imposta-regionale-sulle-attivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it